

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3160

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RICCIO, RUSSO SPENA, BARBA, COLASANTO, D'ANTONIO,  
CORTESE, CAPPELLO, FORTINI, NAPOLITANO FRANCESCO,  
BARBI, TITOMANLIO VITTORIA**

*Presentata il 13 maggio 1966*

### Trasformazione dell'Ente Mostra d'Oltremare in Ente Autonomo del Lavoro e dello Sviluppo Economico

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il recente deliberato dell'Ente Mostra d'Oltremare di porre in vendita suoli *extra-moenia* del complesso fieristico ha richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica non solo napoletana, ma dell'intera nazione sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e sulla sua utilità in relazione ai fini istituzionali. Giornali, televisione, partiti politici ed organizzazioni sindacali si sono interessati alla questione. È ormai opinione generale che il complesso immobiliare dell'Ente Mostra d'Oltremare ed il personale non possono né devono essere liquidati, essendo possibile rivedere e modificare, con apposito provvedimento legislativo, i fini istituzionali in funzione della politica economica nazionale ed internazionale del nostro paese.

La Mostra l'Oltremare ha avuto una funzione fondamentale nell'elevazione del Mezzogiorno d'Italia. È stata, inoltre, una componente fondamentale della politica di solidarietà con i paesi depressi. Ha avuto, infine, una vera funzione culturale di civiltà nelle relazioni internazionali, e non soltanto per il mondo del lavoro. Deve continuare in tali funzioni: ma altre ne deve acquisire.

Lo stesso Ministero delle partecipazioni statali si è fatto promotore di una revisione,

come emerge dalle dichiarazioni responsabili rese anche in Parlamento.

La legge, che si propone ora, tende, da una parte, a porre fine allo stato deficitario dell'Ente, e dall'altra a creare nuove possibilità di sviluppo e di inserimento valido dell'Ente nel programma economico nazionale e internazionale.

#### *Natura giuridica.*

Allo stato attuale, l'Ente Mostra è un Ente di diritto pubblico e, come tale, soggetto alla vigilanza di vari ministeri e vincolato nello esercizio della sua attività economica alle norme sulla contabilità dello Stato. Per l'agilità del movimento occorre porlo sullo stesso piano degli altri Enti fieristici che possono agire più speditamente e senza troppe formalità, al di fuori di quelle espressamente previste dal regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, e dal Codice civile.

Allo scopo, pertanto, di consentire una più agevole e meno dispendiosa esplicazione dell'attività gestionale si è dell'avviso che l'Ente debba essere strutturato come una fondazione con proprio patrimonio e con personalità giuridica pubblica.

Epperò, la sua attività fieristica dovrà essere regolata e disciplinata dal già citato decreto legislativo e dalle norme del Codice civile. Enti di questo genere non sono nuovi nella vigente legislazione; basta pensare agli Enti pubblici economici.

Come è noto, la finalità di questo tipo di Enti deve svolgersi prevalentemente nel settore economico (articolo 2201 Codice civile), concretandosi in una attività commerciale, cioè di produzione e scambio di beni. Tale attività, coordinata ai fini dello Stato (senza di che, non si potrebbe parlare di Ente pubblico) deve svolgersi secondo le norme del diritto privato. Effetti particolari, di tale configurazione di Enti sono l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese (articolo 2201 Codice civile) e la competenza giurisdizionale in ordine al rapporto di impiego dei dipendenti (articolo 429, n. 3, Codice di procedura civile). La natura di ente economico pubblico non elimina le attuali funzioni, culturali e di civiltà, ma richiede una espansione di funzioni. Si aggiungono funzioni produttivistiche e di scambio a quelle culturali. In tal modo, in una visione programmata globale, appaiono ancora più soddisfatte le esigenze di espansione, anche economica, del Mezzogiorno d'Italia.

Definita così la natura giuridica che avrà con la nuova legge l'attuale Ente Mostra, sembra opportuno sottolineare la necessità di mutare l'attuale denominazione dell'Ente non solo in relazione ai fini da esso effettivamente perseguiti, ma anche perché l'attuale denominazione fa sorgere in molti sprovveduti il dubbio sulla opportunità della sopravvivenza dell'Ente stesso.

L'Ente dovrebbe, pertanto, denominarsi: « Ente Autonomo Lavoro e Sviluppo Economico - Mostra e Fiere (E.A.L.S.E.) ».

#### *Finalità.*

Il nuovo Ente dovrebbe organizzare, nel piano generale della politica economica del Paese:

a) una Mostra triennale dell'Economia comunitaria;

b) una Mostra triennale dello Sviluppo e Progresso del Mezzogiorno d'Italia;

c) una Mostra quinquennale dello Sviluppo e Progresso dei Paesi esteri sottosviluppati;

d) esposizioni generali e speciali (fiera della casa; fiera del mobile antico: fiera della

calzatura; fiera del corallo; ogni altra fiera o mostra).

#### *Organi dell'Ente.*

Il nuovo Ente deve, nella sua strutturazione, presentarsi in una forma più dinamica; dovrebbe essere limitato il numero dei consiglieri di amministrazione a 15 unità, compreso il Presidente.

Il Comitato esecutivo di cinque membri, estrazione del Consiglio di amministrazione, dovrebbe essere l'organo veramente idoneo a dare impulso ed efficienza a tutta l'attività dell'Ente.

#### *Disciplina fiscale dell'Ente.*

L'Ente pubblico, tendendo anche a finalità culturali, deve avere la più ampia esenzione fiscale dall'imposta di consumo a quella societaria.

#### *Personale.*

Il personale va riqualficato sul piano giuridico ed economico, con una strutturazione il più possibile adeguata alla concezione imprenditoriale di una azienda.

Ovviamente, tale necessaria operazione non può non essere delegata dalla legge al Consiglio di amministrazione.

#### *Situazione debitoria.*

La situazione debitoria attuale dell'Ente Mostra d'Oltremare verso il Banco di Napoli, per circa 900 milioni, va assunta dallo Stato.

Il nuovo Ente non potrebbe comunque avere vita facile e possibilità di sviluppo ove gli si volesse fare ereditare la situazione debitoria dell'Ente Mostra.

#### *Finanziamento dell'Ente.*

Lo Stato, in considerazione delle finalità pubbliche che l'Ente stesso dovrà perseguire, deve concedere un contributo annuale da determinarsi come integrazione del bilancio dell'Ente.

Il riordinamento e la trasformazione dell'Ente costituiscono una spinta decisa, a Napoli e nel Mezzogiorno, per determinare nuove avanzate sociali e nuovi progressi economici.

## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO I

#### DELLA ISTITUZIONE E COSTITUZIONE

##### ART. 1.

L'Ente Autonomo Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel mondo, con sede in Napoli, si trasforma in « Ente Autonomo Lavoro e Sviluppo Economico - Mostre e Fiere (E.A.L.S.E.) ».

##### ART. 2.

L'Ente Autonomo Lavoro e Sviluppo Economico, per i fini propri da raggiungere, è un Ente pubblico economico.

##### ART. 3.

Allo scopo di sviluppare gli scambi culturali ed economici tra gli italiani nel mondo e di concorrere all'incremento della economia italiana, l'Ente ha il compito di attuare permanentemente in Napoli: una « Mostra Triennale dell'Economia Comunitaria »; una « Mostra Triennale dello Sviluppo e Progresso del Mezzogiorno d'Italia »; una « Mostra Quinquennale dello Sviluppo e Progresso dei Paesi esteri sottosviluppati »; nonché « Esposizioni e Fiere generali e speciali ».

L'Ente può, inoltre, promuovere iniziative industriali e commerciali, o partecipare alle stesse, previa autorizzazione del Ministro dell'industria e del commercio.

##### ART. 4.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali.

### TITOLO II

#### ORGANI DELL'ENTE

##### ART. 5.

Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Comitato Direttivo;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 6.

Il Presidente dell'Ente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali.

ART. 7.

Il Vice Presidente, è nominato, nel suo seno, dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 8.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Ministro delle partecipazioni statali.

Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:

- 1) il Presidente dell'Ente;
- 2) un Consigliere di Stato;
- 3) un Rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;
- 4) un Rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- 5) un Rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;
- 6) un Rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- 7) un Rappresentante del Ministero degli esteri;
- 8) un Rappresentante della Prefettura di Napoli;
- 9) un Rappresentante del Comune di Napoli;
- 10) un Rappresentante della Provincia di Napoli;
- 11) un Rappresentante del Banco di Napoli;
- 12) un Rappresentante della Camera di Commercio di Napoli;
- 13) un Rappresentante dell'Associazione **Commercianti**;
- 14) un Rappresentante dell'Associazione Artigiana ed un Rappresentante dei Coltivatori diretti.

ART. 9.

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre membri nominati annualmente, nel suo seno, dal Consiglio di Amministrazione.

È presieduto dal Presidente.

Funge da Segretario il Segretario Generale.

ART. 10.

Per la sorveglianza delle operazioni dell'Ente e per la revisione del Bilancio è costituito un Collegio di Sindaci di cinque componenti dei quali 3 effettivi e 2 supplenti.

Uno dei Sindaci effettivi è nominato dal Ministero delle partecipazioni statali, di concerto con quello per il tesoro e gli altri quattro: uno dalla Prefettura, uno dal Comune di Napoli, uno dalla Provincia di Napoli ed uno dal Banco di Napoli.

TITOLO III

COMPETENZA DEGLI ORGANI

ART. 11.

Il Presidente:

- 1) ha la rappresentanza legale dell'Ente;
- 2) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e Comitato Direttivo;
- 3) provvede alla organizzazione delle mostre e fiere e di tutte le altre manifestazioni dell'Ente;
- 4) sottopone al Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché le norme riguardanti il personale;
- 5) propone le norme regolamentari ed esecutive per la gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- 6) compie quanto è necessario per la esecuzione dei deliberati del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo, salvo quegli atti non riservati alla competenza di tali organi.

In caso di urgenza può agire con poteri del Comitato Direttivo, salvo ratifica da parte del Consiglio, e provvede a quanto è necessario per assicurare la continuità amministrativa della gestione.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere confermato.

ART. 12.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce ad ogni effetto in caso di assenza o di impedimento.

ART. 13.

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) fissa le direttive generali per l'attività dell'Ente;

b) delibera sulle norme regolamentari ed esecutive per la gestione patrimoniale, finanziaria e amministrativa dell'Ente;

c) delibera entro il 31 ottobre sul bilancio preventivo ed entro il 31 marzo sul conto consuntivo;

d) delibera l'accettazione di lasciti e donazioni, l'investimento delle somme disponibili, l'acquisto e la donazione e la alienazione dei beni immobili, le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio e le transazioni;

e) delibera sul trattamento economico, la consistenza numerica e le norme di assunzione e di stato giuridico del personale, in esso compreso il Segretario Generale dell'Ente.

#### ART. 14.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Ai partecipanti alle sedute del Consiglio può essere attribuito un gettone di presenza, da determinarsi dal Consiglio stesso.

Quelli che risiedono fuori Napoli hanno, inoltre, il diritto al rimborso delle spese di viaggio ed alla diaria.

#### ART. 15.

Il Consiglio si raduna, in seduta ordinaria, almeno ogni trimestre e, straordinariamente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o sia richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri o dal Consiglio dei Revisori dei Conti.

Le sedute del Consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno metà dei suoi componenti, in seconda convocazione, indetta almeno per il giorno dopo, quale sia il numero dei componenti intervenuti.

La validità delle sedute è dichiarata dal Presidente e le deliberazioni sono constatate mediante verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nelle votazioni ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle adunanze del Consiglio deve intervenire il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### ART. 16.

Il Comitato Direttivo è organo consultivo del Presidente e provvede, in via d'urgenza, sulla materia di competenza del Consiglio stesso salvo ratifica. Il Presidente può in-

vitare alle sedute esperti, anche estranei agli organi dell'Ente.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente e quando lo richiede la maggioranza dei suoi Membri.

ART. 17.

Il Collegio dei Sindaci controlla il servizio di cassa e di economato, verifica l'esistenza delle attività mobiliari, la regolarità dei mandati, delle reversali e dei residui, e le relative contabilità; la regolarità dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi e della situazione patrimoniale in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Esso presenta apposite relazioni al Consiglio di Amministrazione, sia sull'andamento dell'amministrazione, sia dal bilancio preventivo, sul conto consuntivo e sulla situazione patrimoniale.

I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente l'emolumento dovuto ai Sindaci.

TITOLO IV

PATRIMONIO - GESTIONE -  
AGEVOLAZIONI

ART. 18.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili già di proprietà dell'Ente Autonomo Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo;
- b) dai contributi dello Stato ed Enti;
- c) dal contributo del comune di Napoli;
- d) dal contributo della provincia di Napoli.
- e) dal contributo del Banco di Napoli;
- f) da sovvenzioni, donazioni, liberalità e contributi di Enti pubblici e privati e di pubbliche amministrazioni ed altri eventuali Enti.

ART. 19.

L'Ente trae i mezzi per l'attuazione dei suoi scopi:

- a) dal contributo annuale dello Stato, da determinarsi ad integrazione del Bilancio preventivo dell'Ente, e segnato sul bilancio del Ministero delle partecipazioni statali;
- b) dalle rendite del proprio patrimonio;
- c) da altre rendite;

d) da contributi di enti pubblici e privati;

e) dalle entrate derivanti dalle esposizioni, mostre e Fiere, da partecipazioni su vendite di merci, da pubblicazioni, da pubblici spettacoli e da qualsiasi altra attività fieristica, culturale, sportiva, scientifica, industriale e commerciale;

f) da finanziamenti da Enti ed Istituti finanziari;

g) da emissioni di prestiti, mutui od obbligazioni.

Per le operazioni di cui alle lettere f) e g), le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero delle partecipazioni Statali, che esercita la sorveglianza sull'Ente. Trascorso un mese, senza che sia intervenuta alcuna comunicazione, le deliberazioni si intendono approvate.

#### ART. 20.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione è convocato per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio decorso.

Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione due mesi prima dell'inizio dell'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, accompagnati dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, devono essere approvati a norma delle vigenti disposizioni legislative.

#### ART. 21.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio dell'Ente saranno devolute però:

il 40 per cento in aumento del patrimonio;

il 40 per cento per la costituzione della riserva;

il 20 per cento a disposizione del Consiglio di Amministrazione, anche per eventuali gratifiche agli impiegati dell'Ente.

#### ART. 22.

Sono esenti dall'imposta di consumo i materiali delle costruzioni ed i mobili per l'arredamento dei fabbricati eseguiti dall'Ente ai



fini dell'Ente stesso, anche se dati in concessione a privati per le manifestazioni dell'Ente.

ART. 23.

Sono esenti da tassa da bollo, eccetto le cambiali, e sono soggetti alla imposta fissa di registro ed ipotecaria i contratti di mutuo, di forniture e di appalto occorrenti per la costruzione, l'arredamento e l'allestimento dei fabbricati e per attuare le manifestazioni della Fiera anche se dall'Ente dati in concessione a privati.

I redditi propri dell'Ente ed i mutui che l'Ente dovesse eventualmente contrarre per il raggiungimento degli scopi previsti nella presente legge sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile. L'Ente è pure esente dall'imposta societaria.

ART. 24.

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata a rappresentare e difendere in tutti i giudizi attivi e passivi l'Ente avanti l'Autorità Giudiziaria i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali.

Gli onorari e le competenze da corrispondere alla detta Avvocatura saranno liquidati a norma di legge, a carico dell'Ente.

ART. 25.

A richiesta dell'Ente, funzionari dello Stato possono essere distaccati a prestare servizio presso l'Ente nella posizione di comando, con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 26.

Nel primo anno di applicazione della presente legge, l'esercizio finanziario si intende prorogato fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della pubblicazione di essa.

ART. 27.

Entro sei mesi il Governo emanerà il regolamento dell'Ente, anche in esecuzione della presente legge.

ART. 28.

Il Ministero delle partecipazioni statali, d'intesa col Ministero del tesoro, provvederà, segnando la spesa nel proprio bilancio, alla estinzione, in sei annualità, del residuo debito dell'Ente Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo, verso il Banco di Napoli.

ART. 29.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha facoltà di nominare, in caso di irregolarità o di carenza di funzionamento un Commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente.